

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere

Dott. GAI Emanuela - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SCARCELLA ALESSIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MARINELLI FELICETTA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori:

Avv. (OMISSIS), per la parte civile, che ha depositato nota spese e conclusioni alle quali si e' riportata;

Avv. (OMISSIS) per la ricorrente (OMISSIS), che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;

Avv. (OMISSIS) per il ricorrente (OMISSIS), che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso;

Avv. (OMISSIS) per il ricorrente (OMISSIS), che si e' riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 14.11.2018, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza GIP/Tribunale di Milano 11.05.015, appellata dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), limitava la condanna in solido della (OMISSIS) al risarcimento del danno in favore della p.c. al danno conseguito alle condotte di cui al n. 1 del capo di imputazione, confermando nel resto l'appellata sentenza che aveva riconosciuto gli attuali ricorrenti, in esito al giudizio abbreviato richiesto, colpevoli del reato di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies, così riqualficata l'originaria imputazione di truffa aggravata loro ascritta in concorso, condannando i medesimi alla pena, rispettivamente, di 8 mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, quanto alla (OMISSIS), ed alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, quanto al (OMISSIS), in relazione a fatti contestati come commessi tra il gennaio ed il dicembre 2013, secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione.

2. Contro la sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione i difensori di fiducia dei ricorrenti, iscritti all'Albo speciale previsto dall'articolo 613 c.p.p., articolando complessivamente sette motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Deduce (OMISSIS), con il primo dei quattro motivi, violazione di legge processuale.

Premesso che i reati originariamente contestati erano quelli p. e p. dall'articolo 110 c.p., articolo 81 c.p., comma 2 e articolo 640 c.p., comma 2, n. 1, la ricorrente afferma che solo alla fine dell'udienza preliminare ed in sede di requisitoria del PM, quest'ultimo ha formulato la richiesta che il GUP riqualficasse in modo diverso la fattispecie contestata in quella di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies. Tale tesi era stata accolta dal GUP e confermata in sede di appello. Da ciò deriverebbe la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 522 c.p.p., per inosservanza del disposto di cui all'articolo 521 c.p.p., recte violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e quella ritenuta in sentenza.

La lesione consisterebbe nella limitazione della garanzia difensiva dell'imputato, in relazione alla scelta processuale operata con la richiesta di giudizio abbreviato, considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies, comma 3 prevede la radiazione dall'Albo dei medici. La difesa evidenzia, inoltre, che in sede di giudizio abbreviato le nuove contestazioni devono essere effettuate ai sensi dell'articolo 441-bis c.p.p., ergo solo a seguito di integrazioni probatorie e in diretta correlazione con esse, con la possibilità che il giudizio prosegua nella forma ordinaria. Ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie con ulteriore violazione delle disposizioni processuali.

2.2. Deduce (OMISSIS), con il secondo dei quattro motivi, vizio di mancanza e contraddittoria motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico.

Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato addebitato. Il richiamo all'assenza di giustificazioni sarebbe contraddittorio rispetto a quanto emergente dalle risultanze processuali: la (OMISSIS) aveva sostenuto di essere convinta dell'insussistenza dell'obbligo orario e di timbratura per il (OMISSIS), come quest'ultimo le aveva riferito. In quanto Direttore della struttura, e suo superiore gerarchico, sarebbe chiaro che l'imputata non avrebbe potuto non fidarsi di quanto dallo stesso dichiarato, nonché del giudizio dei suoi vertici, considerato che l'amministrazione ospedaliera era a conoscenza dell'organizzazione del lavoro del (OMISSIS), validando le numerosissime certificazioni di timbratura che quello presentava. La Corte di Appello non avrebbe tenuto conto di tali giustificazioni e delle risultanze acquisite, incorrendo nel lamentato vizio di motivazione.

2.3. Deduce (OMISSIS), con il terzo dei quattro motivi, vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'articolo 131 bis c.p.

nonche' in relazione alla mancata motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'articolo 114 c.p..

La ricorrente sostiene la mancata esatta quantificazione del numero delle condotte contestate e del danno derivato da esse alla parte civile. Sarebbe evidente l'assenza di abitudinalita' la quale potrebbe essere dichiarata solo nel caso in cui siano posti in essere almeno due reati della stessa indole, oltre a quello oggetto di giudizio.

Conseguentemente, la motivazione apparirebbe carente e contraddittoria in punto di negata operativita' dell'articolo 131-bis c.p., e le medesime considerazioni vengono avanzate in relazione alla richiesta di applicazione dell'articolo 114 c.p..

2.4. Deduce (OMISSIS), con il quarto ed ultimo motivo, vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittoria ed illogica motivazione in relazione alla condanna in solido al risarcimento dei danni, con riferimento al solo capo 1) della rubrica di incolpazione.

In sintesi, la motivazione della sentenza ove la (OMISSIS) viene condannata in solido al risarcimento del danno subito dalla parte civile sarebbe contraddittoria in quanto risulterebbe accertato che l'imputata non ha percepito alcun utile dalle condotte contestate.

Sarebbe pertanto contraddittoria ed illogica l'attribuzione di tale responsabilita' solidale la quale avrebbe dovuto essere rinviata alla valutazione del giudice civile.

3. Deduce (OMISSIS), con il primo dei tre motivi, violazione della legge processuale per inosservanza degli articoli 522 e 521 c.p.p. e correlato vizio motivazionale sotto il profilo della motivazione carente e/o manifestamente illogica con riferimento alla mancata applicazione dell'articolo 521 c.p.p. e dell'articolo 6, comma 3, lettera a) e b) della Cedu.

In sintesi, osserva il ricorrente che il reato originariamente contestatogli era quello di truffa previsto all'articolo 640 c.p., comma 2, n. 1. La difesa aveva pertanto richiesto il rito abbreviato, contestando l'imputazione sotto il profilo dell'assenza di danno in capo all'amministrazione pubblica (facendo cosi' venire meno l'elemento centrale dell'illecito addebitato) e dell'assenza di un obbligo in capo al (OMISSIS), in quanto dirigente di struttura complessa, di firmare il cartellino marcatempo e/o di passare il badge ai fini retributivi. A sostegno di tale tesi difensiva erano stati prodotti molteplici documenti diretti a dimostrare che l'imputato non era tenuto all'osservanza delle 38 ore lavorative settimanali e che la retribuzione era collegata al conseguimento di obiettivi i quali erano stati raggiunti dal medesimo (OMISSIS) proprio con riferimento all'anno in contestazione (2013). Era stata anche sostenuta la nullita' del contratto individuale, ex articolo 2077 c.c., ove contempla la previsione di un orario minimo settimanale di lavoro, essendo tale clausola "peggiorativa" rispetto alle condizioni fissate nel CCNL. Ulteriore elemento corroborante le argomentazioni difensive era individuato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 72/2017 la quale fugherebbe ogni dubbio circa l'impossibilita' di deroga della norma primaria in materia di orario di lavoro. In ragione del reato ab origine contestato, la difesa non aveva ritenuto necessario valutare le modalita' di rilevazione delle presenze per mezzo del cartellino marcatempo, considerando cio' irrilevante. Ne' in sede di interrogatorio del (OMISSIS), ne' all'esito del controesame del PM e del GUP, la pubblica accusa aveva effettuato nuove contestazioni ai sensi dell'articolo 441-bis c.p., in riferimento all'articolo 423 c.p.p. Solo alla fine dell'udienza, in sede di requisitoria, il PM aveva rappresentato la possibilita' per il GUP di ritenere sussistente l'errore in fatto ex articolo 47 c.p., comma 3, sull'interpretazione del contratto e richiedeva la riqualificazione nella diversa fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies. Cio' avrebbe impedito di esercitare la facolta' riconosciuta all'imputato dall'articolo 441-bis c.p.p. di richiedere che il procedimento proseguisse nelle forme ordinarie. La difesa aveva subito eccepito la diversita' della fattispecie criminosa contestata, sostenendo che ove cio' fosse avvenuto sin dall'inizio, essa si sarebbe concentrata sulle modalita' di accertamento delle presunte falsificazioni. Al fine di superare tale

impasse il GUP avrebbe disatteso la richiesta di trasmettere gli atti al PM per l'eventuale nuova contestazione, configurando un concorso formale tra i reati di cui all'articolo 640 c.p., comma 2, n. 1, e Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies, così disponendo la condanna, previa riqualificazione, solo per tale ultima fattispecie. Già in sede di appello, il ricorrente aveva lamentato la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 521 c.p.p., alla quale avrebbe dovuto essere aggiunta quella dell'articolo 6, par. 3, Cedu, ove il diritto ad essere informati comprende anche la qualificazione giuridica dei fatti contestati, come affermato nella nota sentenza Drassich della Corte di Strasburgo (Sez. II, 11.12.2007, n. 25575). In tale occasione venne precisato che l'imputato deve essere informato della corretta qualificazione giuridica in tempo utile per poter esercitare in modo concreto ed effettivo i diritti di difesa riconosciuti dalla Convenzione.

Ad avviso del ricorrente, nel caso in esame, non sarebbe stata concretamente prevedibile la diversa qualificazione giuridica della fattispecie, considerato che il reato di truffa è incentrato sul conseguimento dell'ingiusto profitto e sul correlativo danno mediante le false timbrature, le quali erano indicate come forme di raggiri o artifici, e non come autonoma fattispecie di reato. Diversamente da quanto affermato dal giudice di secondo grado, il lasso di tempo tra le conclusioni del PM e quelle della difesa non sarebbe stato concesso quale termine a difesa, bensì solo per ragioni organizzative dell'udienza stessa. Il ricorrente avrebbe nelle more depositato memoria al GUP nella quale, a fronte della richiesta di riqualificazione della fattispecie, lamentava da subito la limitazione del diritto di difesa, con preclusione della possibilità di richiedere il rito ordinario ai sensi dell'articolo 441-bis c.p. Si rammenta, inoltre, che nel giudizio abbreviato la formulazione di nuove contestazioni è subordinata all'integrazione probatoria ed è strettamente connessa con la stessa (articolo 438 c.p.p., comma 5 e articolo 441 c.p.p., comma 5).

La difesa non avrebbe chiesto il rito abbreviato ove inizialmente non fosse stato contestato il reato di truffa, ma si sarebbe concentrata sulle modalità di rilevazione della condotta oltre che nell'analisi delle timbrature. Il GUP, per tentare di superare l'eccezione, ha riconosciuto la specialità della fattispecie di cui all'articolo 55-quinquies rispetto all'illecito di cui all'articolo 640 c.p., comma 2, n. 1. Il giudice di seconde cure avrebbe però smentito la tesi del GUP sulla base dell'orientamento consolidato della Suprema Corte, ravvisando invece il concorso materiale tra le due fattispecie criminose, il che avvalorerebbe l'eccezione della difesa circa il difetto di contestazione del reato concorrente, con conseguente nullità della sentenza ex articolo 522 c.p.p. che avrebbe dovuto essere rilevata ai sensi dell'articolo 604 c.p.p., comma 3. Sebbene la difesa sia al corrente degli ultimi arresti giurisprudenziali i quali paiono restringere l'operatività del principio affermato dalla sentenza Drassich, evidenzia come tali decisioni facciano riferimento ad ipotesi in cui il diritto di difesa avrebbe potuto esplicarsi pienamente anche nel grado successivo. Così non sarebbe nel caso di specie essendo il vizio a monte poiché, a fronte della scelta del rito abbreviato, la mancata contestazione in via suppletiva durante l'udienza ai sensi degli articoli 423 e 441-bis c.p.p., avrebbe precluso l'esercizio dell'opzione di ritornare al giudizio ordinario, facoltà difensiva prevista dal codice di rito sul presupposto di una formale nuova contestazione.

3.1. Deduce (OMISSIS), con il secondo dei tre motivi, violazione di legge e correlato vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente applicato il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies, con riferimento alla ritenuta sussistenza della qualifica soggettiva richiesta in capo all'imputato. Ulteriore doglianza di carenza di motivazione in relazione ai motivi di appello con riferimento all'applicazione di tale norma nonché di totale mancanza di motivazione in relazione alle deduzioni difensive presentate nei motivi nuovi di appello sul predetto tema.

In sintesi, ad avviso del ricorrente, l'organo giudicante avrebbe erroneamente ritenuto configurabile il delitto di false dichiarazioni, non possedendo il (OMISSIS) la qualifica richiesta dalla norma. Considerato che con il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 il legislatore ha imposto determinati doveri e diritti alle figure apicali (i Dirigenti) che assumono vere e proprie deleghe di controllo e di organizzazione dell'ufficio pubblico da loro gestito, il Dirigente dovrebbe essere individuato come emanazione del datore di lavoro pubblico.

Ne conseguirebbe che ritenere il Dirigente equiparabile ad un dipendente significherebbe non aver compreso la novella legislativa in commento, aderendo ad una idea della PA superata nel dibattito legislativo. Sarebbe evidente, ad avviso del ricorrente, che l'equiparazione suddetta svilirebbe il ruolo dirigenziale ricoperto nel caso di specie dal (OMISSIS), fondandosi su una concezione "pubblico-centrica" che la riforma in questione avrebbe invece mirato a scardinare. Alla luce di quanto sopra, la difesa sostiene che il delitto di false certificazioni necessiterebbe indefettibilmente di una particolare relazione tra soggetto agente - lavoratore dipendente, inteso come dipendente appartenente all'area del comparto e non quella dirigenziale - ed il bene offeso. La fattispecie delittuosa prevista dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies sarebbe infatti orientata a garantire l'osservanza scrupolosa dell'orario di lavoro da parte dei lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione Pubblica, e cio' non solo sul piano contrattuale ma anche penalistico.

Conferma di tale interpretazione si rinverrebbe nel comma 2 della disposizione normativa citata, ove si prevede che il lavoratore autore del reato debba risarcire il danno patrimoniale pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione. Ove venisse accertata la responsabilita' penale di un Dirigente per tale delitto, il risarcimento del danno non sarebbe quantificabile in quanto tale figura apicale percepisce lo stipendio non in base alle ore lavorate bensì agli obiettivi raggiunti. Cio' determinerebbe la non configurabilita' dell'ipotesi delittuosa ex Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quinquies.

Rispetto alla contestazione di tale fattispecie criminosa, ad avviso della difesa sussisterebbe anche un vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe affermato in modo frettoloso e approssimativo la certa applicabilita' della disposizione summenzionata ai Dirigenti in quanto gli stessi rientrano nel novero dei dipendenti della PA, così eludendo le questioni poste dall'appellante. Viene tra l'altro analizzato il contenuto della Circolare n. 14/2010 (c.d. circolare Brunetta) che rappresenta un documento fondamentale per la lettura del testo legislativo in questione e che individua il reale destinatario dell'articolo 55-quinquies, ossia il personale dipendente c.d. privatizzato e soggetto alla disciplina dei contratti collettivi di comparto (ergo non dirigenziale). I CCNL Quadro per il Triennio 2016-2018 sarebbero inoltre esplicitivi di una netta distinzione tra il personale dipendente e l'area dirigenziale.

3.2. Deduce (OMISSIS), con il terzo ed ultimo motivo, vizio di motivazione sotto il profilo della motivazione manifestamente illogica e/o per carenza di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

In sintesi, si sostiene che la Corte di Appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche affermando che l'imputato non risulta meritevole delle stesse a fronte della reiterazione delle condotte illecite in un numero elevatissimo di occasioni e del coinvolgimento della collega coimputata. Tale conclusione, ad avviso del ricorrente, sarebbe manifestamente illogica in quanto il giudice di merito, nella concessione o meno delle attenuanti, deve tenere conto di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. La difesa aveva censurato la mancata applicazione dell'articolo 62-bis c.p. in quanto l'organo giudicante avrebbe trascurato elementi in fatto che documentavano la positiva attivita' svolta dall'imputato rispetto alla quale sarebbero state formulate ottime valutazioni. Il vizio della motivazione sarebbe reso evidente anche dalle ragioni a sostegno della concessione delle attenuanti generiche a favore della (OMISSIS) la quale, afferma il giudice di merito, non avrebbe conseguito alcun profitto personale. Non e' stato considerato che anche il (OMISSIS) non ha ottenuto alcun vantaggio patrimoniale, non avendo lo stesso percepito una retribuzione per le ore non lavorate. La motivazione si fonderebbe sui medesimi argomenti sui quali e' stata fondata la commisurazione della pena (articolo 81 cpv. c.p.), il che comporterebbe che i predetti elementi verrebbero duplicati a sfavore dell'imputato (quantificazione della pena e rifiuto delle attenuanti generiche).

4. In data 3.10.2019, infine, la difesa del ricorrente (OMISSIS) ha depositato memoria, con allegata

nomina fiduciaria in favore dell'Avv. (OMISSIS), confermando quella in favore dell'Avv. (OMISSIS) e revocando quella in favore dell'Avv. (OMISSIS). Nella memoria, in particolare, si ribadiscono le argomentazioni fondanti il motivo di ricorso con cui si sostiene l'inapplicabilit  del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies, al dirigente. La difesa, in particolare, richiama la disciplina generale applicata al dirigente ed al CCNL, sostenendo quindi l'inapplicabilit  dell'articolo 55-quinquies (il dirigente, in quanto figura equiparabile al datore, non   tenuto al rispetto di un orario, venendo la retribuzione ad essere subordinata al raggiungimento degli obbiettivi).

## CONSIDERATO IN DIRITTO

5. I ricorsi sono complessivamente infondati per le ragioni di seguito esposte.

6. Seguendo l'ordine suggerito dalla struttura delle impugnazioni proposte in questa sede, conviene muovere dalla disamina del ricorso (OMISSIS).

6.1. Il primo motivo   infondato.

Deve, anzitutto, rilevarsi come, in relazione al giudizio abbreviato, questa Corte ha affermato che la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche qualora essa venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunciata all'esito di tale peculiare rito, in quanto "il mutamento del titolo del reato   intervenuto all'esito del giudizio di primo grado e con i motivi d'appello l'imputato   stato posto nelle condizione di contraddire la diversa qualificazione giuridica e di richiedere una specifica rivalutazione nel merito e ogni ulteriore integrazione probatoria utile a smentire la diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto oggetto dell'imputazione" (Cass., Sez. VI, 15 marzo 2012, n. 10093, Vinci).

Recentemente, ancora, questo giudice di legittimit  ha poi precisato che il potere del giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella enunciata nell'imputazione, ex articolo 521 c.p.p., comma 1,   esercitabile anche con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, non rilevando che in tale rito non sia applicabile l'articolo 423 c.p.p., per l'esclusione fattane dall'articolo 441 c.p.p.. Cio' in quanto tale norma prevede soltanto la facolt  del P.M. di modificare l'imputazione procedendo alla relativa contestazione, non incidendo invece sull'autonomo ed esclusivo potere-dovere del giudice di dare al fatto la corretta definizione giuridica, sicche' l'articolo 521 c.p.p. deve ritenersi applicabile bench  non specificamente richiamato in sede di giudizio abbreviato (Cass., Sez. IV, 28 marzo 2019, n. 18793).

Nessuna violazione del diritto di difesa si   dunque verificata nel caso di specie.

6.1.1. Tanto premesso, la Corte di Appello, rilevato come il giudice di prime cure avesse ampiamente motivato circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sia del reato di truffa ai danni della PA che del reato di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies, pur non condividendo la posizione assunta in primo grado dall'organo giudicante (ossia la condanna per il solo reato di false attestazioni o certificazioni) afferma che la giurisprudenza relativa al concorso materiale tra le due fattispecie criminose sia idonea a confortare l'affermazione della sussistenza, nel caso in esame, degli estremi del reato per cui   stata ritenuta la responsabilit  degli imputati (articolo 55-quinquies).

Nella sentenza impugnata (pag. 17), si precisa che "l'imputazione ascritta in rubrica contesta nel dettaglio le modalit  fraudolente con le quali il Dott. (OMISSIS) (nei casi indicati, con la partecipazione della Dott. (OMISSIS)) ha attestato la propria presenza in servizio nel periodo indicato, e tale formulazione dell'accusa   di per se' idonea a contestare con chiarezza la violazione della norma contenuta nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies ed a chiarire senza alcun dubbio da quale accusa gli imputati si dovessero difendere".

Nel caso di specie, si ribadisce, non e' pertanto ravvisabile alcuna lesione del diritto di difesa, dovendosi evidentemente escludere l'imprevedibilita' della diversa qualificazione giuridica della fattispecie addebitata, tenuto conto che gli elementi costitutivi del reato di truffa non si individuano esclusivamente nell'errore della persona offesa e nell'ingiusto profitto conseguito dall'agente, ma anche nelle specifiche modalita' con le quali la condotta e' venuta ad esplicarsi, ossia "raggiri ed artifici". Questi ultimi, nel caso di specie, vengono a coincidere con le false attestazioni di presenza in servizio, integranti al contempo il distinto reato di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies.

6.1.2. L'imputata risulta quindi essere stata posta nelle condizioni di difendersi anche relativamente a tale aspetto dell'imputazione, ottenendo di fatto una condanna piu' favorevole in quanto limitata al solo reato di false attestazioni.

Ulteriore conferma viene fornita dalla Corte di Appello mediante il richiamo della giurisprudenza del giudice di legittimita' (Cass., 24.1.2017, n. 5260) secondo la quale "in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non e' configurabile la violazione dell'articolo 521 c.p.p. qualora nell'imputazione figurino elementi di fatto "sovrabbondanti" rispetto al paradigma della norma incriminatrice che rendano prevedibile la diversa qualificazione giuridica del fatto come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilita' di interloquire conformemente all'articolo 11 Cost. e all'articolo 6 CEDU".

A cio' si aggiunge che il PM nella sua requisitoria aveva richiesto, in via subordinata, la qualificazione dei fatti ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies e che la discussione delle difese e' stata rinviata ad udienza successiva nella quale la difesa aveva avuto modo di interloquire in ordine a tale aspetto.

6.1.3. Ne', peraltro, rileva il tema della radiazione dall'albo, atteso che il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies, comma 3, prevede tale sanzione disciplinare per il "medico" che rilascia una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, non per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che si rende responsabile del delitto di cui al comma 1.

Ne discende, pertanto, l'infondatezza complessiva del primo motivo di ricorso.

6.2. Il secondo motivo e' inammissibile.

La ricorrente, sebbene sotto il profilo del vizio di motivazione, sottopone sostanzialmente una alternativa lettura delle risultanze processuali finalizzata ad ottenere un trattamento piu' favorevole rispetto a quello ottenuto nei gradi di giudizio di merito, il che non puo' in alcun modo trovare luogo in sede di legittimita'.

La Corte di Cassazione e' infatti priva dei poteri a cio' necessari, non potendo procedere ad una rilettura del compendio probatorio. In tema di giudizio di cassazione, sono infatti precluse al giudice di legittimita' la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita' esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

6.3. Il terzo motivo e' parimenti inammissibile.

Come testualmente e' possibile evincere dalla sentenza impugnata, l'imputata aveva posto in essere la condotta contestata in un numero non irrilevante di occasioni (indicate mediante il raffronto tra l'orario di ingresso della (OMISSIS) e quelle in cui la medesima, timbrando al posto del Dott.

(OMISSIS), ne attestava la presenza sul posto di lavoro). La rilevata ripetizione della condotta illecita non consentiva la qualificazione del comportamento come occasionale, con conseguente negazione della particolare tenuita' del fatto.

Si rammenta che all'articolo 131-bis c.p. stabilisce che la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133 c.p., comma 1, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale. In particolare, il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Sul punto deve richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Cassazione in base alla quale la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto non puo' essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (Cass., Sez. III, 5 aprile 2017, n. 30134), in quanto viene a configurarsi una ipotesi di "comportamento abituale" ostativa al riconoscimento del beneficio (analogamente e' stato concluso in presenza di piu' reati avvinti dal vincolo della continuazione: Cass., Sez. VI, 20 marzo 2019, n. 18192). Tuttavia, in ipotesi di reiterazione ("reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate"), non sono mancate decisioni nelle quali l'applicabilita' dell'articolo 131-bis c.p. e' stata fondata sulla lieve entita' delle singole condotte, isolatamente considerate. Tale soluzione poggia sulla mancata ripetizione nell'articolo summenzionato dell'inciso "anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di lieve entita'". In altre parole, tale scelta del legislatore lascerebbe aperta la possibilita', in caso di "reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate", di applicare l'articolo 131-bis c.p., all'esito di una valutazione di particolare tenuita' delle singole condotte o dei singoli fatti.

(Cass., Sez. III, 5 aprile 2017, n. 38849). Per il reato continuato, similmente, e' stato richiesto che gli illeciti non siano espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine, dovendo essere soppesata l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, quali gravita' del reato, capacita' a delinquere, precedenti penali e giudiziari, durata temporale della violazione, numero delle disposizioni di legge violate, effetti della condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato, interessi lesi o perseguiti dal reo e motivazioni, anche indirette, sottese alla condotta (Cass., Sez. II, 6 giugno 2018, n. 41011). Se ne deduce che ben piu' grave dovrebbe essere ritenuta la condotta di chi commette piu' reati della stessa indole isolati e indipendenti (ergo non nel medesimo contesto spazio-temporale) sicche' segno di maggiore pericolosita' si rinverrebbe in colui che ripetutamente ed in tempi diversi delinque (anche in esecuzione di un medesimo disegno criminoso), rispetto a colui al quale venga ascritto un solo reato con una eventuale reiterazione di condotte in un limitato arco temporale e spaziale.

6.3.1. Nel caso di specie la Corte di Appello non ha posto l'accento sulla mera reiterazione delle condotte ma anche sulla estensione temporale delle stesse (con le non irrilevanti conseguenze connesse in termini di danno per la PA), tenuto conto che il reato di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies e' integrato anche da un unico episodio di false attestazioni o certificazioni.

7. Il quarto ed ultimo motivo e' inammissibile.

Ai fini dell'integrazione del reato addebitato (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies), il legislatore richiede che il dipendente pubblico abbia falsamente attestato la propria presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero abbia giustificato l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Il conseguimento di un profitto da parte dell'agente costituisce elemento integrativo della diversa fattispecie penale p. e p. dall'articolo 640



c.p., con evidente confusione delle due ipotesi delittuose da parte della ricorrente.

La condanna al risarcimento dei danni subiti dalla PA in conseguenza della condotta illecita accertata trova proprio fondamento nell'articolo 55-quinquies, comma 2 sopracitato, in forza del quale "Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonche' il danno d'immagine di cui all'articolo 55 quater, comma 3-quater".

7.1. Avendo la ricorrente concorso alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 55-quinquies, la medesima e' stata legittimamente condannata in solido al risarcimento dei danni cagionati alla PA- parte civile, seppur limitatamente alle condotte ascritte al punto 1) (uniche per le quali vi e' stata affermazione di responsabilita' della medesima, essendo stato accertato che la (OMISSIS) aveva timbrato al posto del Dott. (OMISSIS) mediante l'utilizzo della scheda magnetica dello stesso, attestandone la presenza in servizio).

Da qui la manifesta infondatezza del motivo.

8. Passando ad esaminare il ricorso (OMISSIS), lo stesso, come anticipato, e' complessivamente infondato.

8.1. Il primo motivo e' infondato.

Quanto alla prima questione giuridica posta, concernente l'asserita violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, valgono le considerazioni gia' svolte a proposito dell'identico motivo di ricorso sollevato dalla (OMISSIS).

Deve, peraltro, essere aggiunto quanto segue, tenuto conto del piu' ampio sviluppo argomentativo delle doglianze svolte dal ricorrente.

8.1.1. Con la nota la sentenza Drassich (Corte EDU, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia; successivamente si veda anche Corte EDU, Sez. III, 5 marzo 2013, n. 61005/09, Varela Geis c. Spagna) la Corte di Strasburgo ha evidenziato che la tutela garantita dall'articolo 6, § 3 CEDU include il diritto dell'imputato di essere informato non soltanto sul motivo dell'accusa, ergo dei fatti materiali attribuiti e sui quali essa e' fondata, ma anche della qualificazione giuridica data a tali fatti, cosi' assicurando il pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa.

Questa Corte (Sez. I, 11 maggio 2011, n. 18590) aveva inizialmente ritenuto che la riqualificazione dell'imputazione operata in sentenza senza la previa instaurazione del contraddittorio sul punto costituisse una causa di nullita' generale a regime intermedio, per violazione del diritto di difesa, a nulla rilevando che essa sia piu' favorevole per l'imputato.

Tale orientamento, tuttavia, e' rimasto isolato, venendo in seguito superato. Questo Giudice di legittimita', infatti, tenuto conto dei principi affermati dalla Corte di Strasburgo con la sentenza Drassich, ha escluso la configurabilita' di una violazione dell'articolo 6 CEDU laddove la riqualificazione del fatto contestato, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 521 c.p.p., abbia avuto luogo consentendo all'imputato ed al suo difensore di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche soltanto attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Cass., Sez. V, 19 febbraio 2013, n. 7984).

Su tale linea si pone altra sentenza (Cass., Sez. II, 5 novembre 2013, n. 44615), resa in una fattispecie nella quale l'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli articoli 81 e 316-ter c.p. era stato condannato in primo grado per il reato continuato di truffa aggravata, essendo la condotta integrante gli artifici e raggiri emersa nell'istruttoria dibattimentale, sebbene non ne fosse

stata fatta menzione nel capo di imputazione. Orbene, questa Corte ha ritenuto ampiamente realizzato il contraddittorio.

Il mutamento del titolo del reato, infatti, era intervenuto all'esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale erano stati oggetto di contraddittorio tutti gli aspetti fattuali e di diritto della fattispecie, e in sede d'appello l'imputato e' stato posto nella condizione di contraddire la diversa qualificazione giuridica e di richiedere una rivalutazione nel merito.

8.1.2. Si constata, pertanto, una maggiore attenzione alla verifica della concreta pregiudizialita' della diversa qualificazione giuridica rispetto al diritto di difesa dell'imputato (c.d. criterio sostanzialistico). Il principio della correlazione tra accusa e sentenza, infatti, dovra' essere inteso non in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalita' alla quale e' ispirato, recte la tutela del diritto di difesa. Ne consegue che l'esame circa l'osservanza di detto principio non puo' esaurirsi in un mero confronto letterale tra l'imputazione e la sentenza, occorrendo piuttosto che accertare se l'imputato abbia o meno avuto la possibilita' di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto addebitato (Cass., Sez. VI, 25 settembre 2018, n. 54640). Una violazione puo' dunque ravvisarsi solo qualora il fatto addebitato nella decisione si ponga in rapporto di eterogeneita' con quello ab initio contestato, ossia risultino mutati gli elementi costitutivi dell'ipotesi criminosa descritta nel capo di imputazione. Cio' non si verifica nel caso in cui i connotati essenziali della iniziale qualificazione giuridica del fatto (condotta, evento, nesso causale, elemento psicologico) siano rimasti invariati, risultando ad essi aggiunti ulteriori particolari fattuali rispetto ai quali l'imputato abbia comunque avuto modo di difendersi. Tale ultimo accertamento, si precisa, non viene ad essere fondato esclusivamente sul contenuto dell'imputazione, ma deve tenere conto anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie emerse durante il processo e portate a conoscenza dell'imputato, cosi' formando oggetto di sostanziale contestazione (Cass., Sez. VI, 13 novembre 2013, n. 47527).

Al giudice, dunque, non e' impedito di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, purché l'imputato abbia avuto la possibilita' di interloquire sul punto e non si trovi, dunque, di fronte ad una fattispecie radicalmente diversa nei suoi tratti essenziali tale da rappresentare un inaspettato sviluppo dell'originaria contestazione (Cass., Sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 9133).

8.1.3. Da tali affermazioni e' possibile pertanto dedurre la rilevanza dell'effettiva prevedibilita' della riqualificazione giuridica da parte dell'imputato. Seguendo quanto affermato nella succitata sentenza Drassich, d'altronde, la verifica della violazione del diritto ad un equo processo postula un accertamento scandito in tre momenti, dovendo il giudice verificare: a) se fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata; b) la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilita' di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti; c) quali siano state le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente.

8.1.4. Le medesime conclusioni sono state espresse relativamente ai riti alternativi.

Limitatamente al giudizio abbreviato, per quanto qui d'interesse, come gia' evidenziato a proposito dell'eccezione sollevata dalla coimputata (OMISSIS), questa Corte ha ritenuto che la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto dovesse ritenersi assicurata anche qualora essa venga operata dal giudice di primo grado nella sentenza pronunciata all'esito di tale peculiare rito, in quanto "il mutamento del titolo del reato e' intervenuto all'esito del giudizio di primo grado e con i motivi d'appello l'imputato e' stato posto nelle condizione di contraddire la diversa qualificazione giuridica e di richiedere una specifica rivalutazione nel merito e ogni ulteriore integrazione probatoria utile a smentire la diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto oggetto dell'imputazione" (Cass., Sez. VI, 15 marzo 2012, n. 10093, Vinci).

Recentemente, questo stesso Giudice di legittimita' ha poi precisato che il potere del giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella enunciata nell'imputazione, ex articolo

521 c.p.p., comma 1, e' esercitabile anche con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, non rilevando che in tale rito non sia applicabile l'articolo 423 c.p.p., per l'esclusione fattane dall'articolo 441 c.p.p..

Cio' in quanto tale norma prevede soltanto la facolta' del P.M. di modificare l'imputazione procedendo alla relativa contestazione, non incidendo invece sull'autonomo ed esclusivo poterdovere del giudice di dare al fatto la corretta definizione giuridica, sicche' l'articolo 521 c.p.p. deve ritenersi applicabile benché non specificamente richiamato in sede di giudizio abbreviato (Cass., Sez. IV, 28 marzo 2019, n. 18793).

Si ribadisce, dunque, quanto gia' in precedenza argomentato a proposito della concorrente (OMISSIS), rinviando integralmente a quanto supra esposto. Il motivo si presenta, dunque, sotto tale profilo infondato.

8.1.5. Quanto, poi, alla ulteriore questione giuridica posta dal ricorrente, afferente alla configurabilita' o meno del concorso reati di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies e all'articolo 640 c.p., comma 2, deve anzitutto rilevarsi come l'articolo 640 c.p. incrimina le offese al patrimonio attuate mediante il ricorso alla frode. La condotta tipica descritta si sostanzia nell'impiego di artifici (simulazione/dissimulazione della realta') e raggiri (attivita' simulatrice sostenuta da parole ed argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero) mediante i quali la persona offesa e' indotta in errore, cosi' determinandola al compimento di un atto di disposizione patrimoniale foriero di un ingiusto profitto a favore del "truffatore". Configura un'aggravante, ai sensi dell'articolo 640 cpv. c.p., l'ipotesi in cui il danneggiato sia lo Stato o altro ente pubblico.

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, configura invece una condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed e' dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, e purché le conseguenze derivanti da tale comportamento siano da considerare economicamente apprezzabili (Cass., Sez. II, 6 ottobre 2006, n. 34210). In merito a tale ultimo punto, si precisa che la reiterazione quasi giornaliera della condotta, destinata a celare l'assenza dal lavoro, non potrebbe non rilevare ai fini dell'accertamento del danno economico apprezzabile provocato all'Amministrazione.

8.1.6. Orbene, l'illecito descritto al Decreto Legislativo n. 165 del 2011, articolo 55-quinquies, diversamente dalla truffa, si consuma con la mera falsa attestazione da parte del dipendente pubblico della presenza in servizio attraverso un'alterazione dei sistemi di rilevamento delle presenze. Nello specifico, il comma 1 introduce una fattispecie incriminatrice speciale, ossia un reato proprio del pubblico dipendente, indicando la condotta rilevante, alternativamente: a) nell'attestare falsamente la presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o mediante altre modalita' fraudolente; b) nel giustificare l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Fine precipuo perseguito dalla norma in esame e' evidentemente quello di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio pubblico, le condotte assenteistiche.

Il comma 2 del medesimo articolo disciplina invece la responsabilita' amministrativa e civile del pubblico dipendente: egli sara' obbligato a tenere indenne la PA dal danno derivante dalla corresponsione della retribuzione per i periodi per i quali sia stata accertata la mancata prestazione, nonche' a risarcire anche il danno non patrimoniale (ad es. quello all'immagine subito dall'amministrazione stessa). Appare evidente come il comportamento fraudolento del dipendente, il quale si sia concretizzato nell'irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze, possa costituire prova della mancata erogazione della prestazione lavorativa (quantomeno nell'arco temporale in cui il cartellino marcatempo viene utilizzato da soggetti che non ne sono i titolari).

Tuttavia, diversamente dall'articolo 640 c.p., il legislatore pone l'attenzione sulle modalita' esplicative del comportamento illecito, non invece sulle conseguenze da esso in concreto scaturenti, ossia l'induzione in errore della P.A. e/o il profitto ingiusto conseguito dall'agente i quali, pertanto, non possono essere ritenuti elementi costitutivi della fattispecie di cui all'articolo 55-quinquies prefato.

8.1.7. Le suddette differenze normative consentono di sostenere la configurabilita' del concorso materiale delle due fattispecie penali, il che e' d'altronde desumibile dalla volonta' espressa dal medesimo legislatore, tenuto conto dell'inciso di cui all'articolo 55-quinquies, comma 1 ("Fermo quanto previsto dal codice penale"), nonche' in applicazione dell'articolo 15 c.p. per come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di questa Corte (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010).

In tale direzione si e' posta la giurisprudenza di legittimita', sicche' ove dalla condotta fraudolenta del dipendente sia allo stesso derivato un profitto (avendo indotto la PA in errore circa la sua presenza sul luogo di lavoro e sull'espletamento della prestazione) l'agente potra' essere punito per entrambi i reati (truffa aggravata e false attestazioni o certificazioni). Tale posizione assunta dal giudice di legittimita' trova la propria giustificazione nell'evoluzione interpretativa che ha interessato l'articolo 15 c.p..

Il principio di specialita' valorizza il rapporto di genere a specie tra norme, costituendone immediato precipitato logico la prevalenza della norma speciale rispetto a quella generale (lex specialis derogat legi generali). Esso postula che una determinata norma incriminatrice presenti in se' tutti gli elementi costitutivi di un'altra, oltre a quelli c.d. specializzanti. Le due disposizioni potrebbero graficamente essere rappresentate come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello piu' ampio contiene in se' quello minore. Gli elementi possono essere specializzanti per aggiunta ovvero per specificazione. Nel primo caso la norma speciale prevede un elemento ulteriore rispetto a quelli comuni della fattispecie descritta nella norma generale; nel secondo caso l'elemento non aggiunge un quid rispetto alla disposizione generale, bensì ne specifica un concetto.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., SS. UU., n. 41488/2017) hanno precisato che il rapporto di specialita' puo' essere riconosciuto nel caso di specialita' unilaterale per specificazione, ovvero specialita' unilaterale per aggiunta e specialita' bilaterale per specificazione, ma esso e' da escludere laddove si riscontri una specialita' bilaterale per aggiunta dal momento che in tale ipotesi entrambe le norme risultano essere in rapporto di autonomia tra loro. Una parte minoritaria della dottrina ha tuttavia ricondotto all'articolo 15 c.p. la figura della c.d. specialita' reciproca, la quale ricorre quando ciascuna delle norme da correlare e' ad un tempo generale e speciale rispetto all'altra: entrambe infatti presentano, accanto ad una base comune, elementi specifici ed elementi generici rispetto ai corrispondenti dell'altra (es. articolo 501 c.p. e articolo 2628 c.c.). Muovendosi nella medesima direzione, una parte della giurisprudenza ha in passato sostenuto che il problema del concorso tra norme in specialita' reciproca andasse risolto attribuendo prevalenza a quella caratterizzata dall'elemento dotato di "maggiore specialita'", criterio questo che e' stato comunque ritenuto troppo generico, foriero di legittimare decisioni arbitrarie. La giurisprudenza piu' recente ha tuttavia abbracciato una soluzione diametralmente opposta, ritenendo che in tali ipotesi il soggetto debba rispondere dei reati previsti da entrambe le norme (su tale linea e' stato risolto il problema concernente l'applicazione in concorso del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74 e articolo 416 bis c.p.).

Orbene, a tale conclusione si e' giunti, come sopra esposto, anche per risolvere il rapporto tra l'articolo 640 cpv. c.p. e il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies (Cass., Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 47043; Cass., Sez. III, 27 ottobre 2015, n. 45696).

8.1.8. Per quanto concerne la figura del Dirigente in seno all'organizzazione amministrativa, questa Corte, tenuto conto che le assenze di quest'ultimo a differenza di quelle degli altri dipendenti non comportano decurtazioni stipendiali, ha escluso la configurabilita' del reato di truffa aggravata,

difettando un danno economicamente apprezzabile conseguente alla mancata prestazione. Tuttavia, la falsa attestazione in ordine alla propria presenza in ufficio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento, ovvero per mezzo di altre attività fraudolente, funzionali a giustificare l'assenza, consentono di ricondurre le condotte addebitate alla fattispecie descritta al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies, comma 1, considerato che per il perfezionamento del reato è irrilevante l'accertamento del danno erariale, non riscontrandosi alcun riferimento a tale profilo nella disposizione normativa in questione (Cass., Sez. VI, 16 ottobre 2018, n. 52207).

8.1.9. Nessun dubbio sorge, dunque, circa l'applicabilità anche ai dirigenti della fattispecie criminosa in questione, atteso che i medesimi debbono essere fatti rientrare nella categoria dei dipendenti pubblici come reso palese dalla lettera dell'articolo 2095 c.c..

L'articolo 55-quinquies indica espressamente come soggetto attivo "il lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione" e tale non può non essere qualificato il dirigente, in quanto persona legata all'Amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

D'altra parte, l'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, dispone testualmente che "Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", senza operare alcun distinguo (se non dove espressamente indicato, come ad es. all'articolo 52, comma 1-bis) tra lavoratori con funzioni dirigenziali o meno.

Da qui, dunque, la complessiva infondatezza del motivo anche sotto tale secondo profilo.

8.2. Anche il secondo, articolato, motivo è infondato.

La Corte di Appello ha precisato in sentenza la sussistenza congiunta degli elementi costitutivi sia del reato di truffa ai danni della P.A. che di false attestazioni o certificazioni, sicché, come per il ricorso della (OMISSIS), deve escludersi che l'imputato non sia stato posto nella condizione di articolare la propria difesa anche relativamente al reato di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55-quinquies, come insostenibile, per le medesime ragioni già esposte a proposito del ricorso (OMISSIS), e l'asserita imprevedibilità della diversa qualificazione giuridica.

8.2.1. Infondata è anche la dedotta inapplicabilità di tale ultima fattispecie criminosa al Dirigente, come già supra chiarito.

Quest'ultimo, evidenzia il giudice di secondo grado, è certamente rientrante nel novero dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, tenuto anche conto che, nel caso di specie, il ricorrente era tenuto contrattualmente al rispetto di un orario minimo settimanale e la consapevolezza di tale obbligo veniva dimostrata dalle condotte addebitate al medesimo. Nessun distinguo è dunque operato tra i servizi alle dipendenze della p.a. (fatte salve i casi di espressa previsione normativa, come ad esempio si rinviene al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 1-bis). Tale assimilazione trova, d'altronde, il proprio fondamento nella finalità perseguita dal legislatore con la disposizione in questione: nei lavori preparatori del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, di attuazione della delega contenuta nella L. 4 marzo 2009, n. 15 (che all'articolo 69 ha appunto introdotto l'articolo 55-quinquies), è in quest'ottica chiaramente espresso l'intento di modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici, contrastando i fenomeni di scarsa produttività e assenteismo.

Il comma 2 del medesimo articolo, inoltre, prende in considerazione, sebbene sul piano civilistico, il danno arrecato alla P.A., cui rilievo è riconosciuto non solo qualora si sia realizzato un decremento patrimoniale, ma anche ove il pregiudizio abbia interessato l'immagine dell'Amministrazione-datrice di lavoro.

Ne consegue che soggetto attivo individuato dalla disposizione incriminatrice puo' essere individuato anche nel lavoratore la cui retribuzione non sia strettamente connessa con l'orario di svolgimento della prestazione (come nel caso della figura dirigenziale), potendo gli episodi di assenteismo dello stesso incidere negativamente sulla P.A. generando un danno non patrimoniale.

8.3. Il terzo ed ultimo motivo e' inammissibile.

Sul punto e' sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte circa la positiva possibilita' per il giudice di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento ai precedenti penali dell'imputato. Cio' in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude di utilizzare piu' volte lo stesso fattore per giustificare scelte afferenti istituti giuridici diversi (Cass., Sez. VI, 15 novembre 2018, n. 57565). Ne consegue che il giudice puo' legittimamente tenere conto piu' volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini quali, nel caso in esame, il diniego dell'attenuazione di pena ex articolo 62-bis c.p. e la commisurazione della sanzione finale in applicazione dell'articolo 81 c.p. (Cass., Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 17054; Cass., Sez. II, 14 maggio 2015, n. 24995).

8.3.1. Quanto, poi, al preteso obbligo del giudice penale di tener conto di tutti i fattori attenuanti, trattasi di doglianze che non ha pregio. Pacifico, infatti, e' l'orientamento di questa Corte secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'articolo 62-bis c.p. e' oggetto di un giudizio di fatto e puo' essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimita', purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra le tante: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419).

9. Resta da esaminare quanto esposto quanto esposto nella memoria depositata in limine litis.

Orbene, rileva il Collegio che quanto esposto nella memoria e' non solo inammissibile per tardivita' (atteso che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'articolo 611 c.p.p., relativamente al procedimento in camera di consiglio, e' applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse: tra le tante: Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014 - dep. 14/05/2014, Cutri' e altro, Rv. 259618), ma anche infondato per le ragioni gia' esposte in precedenza.

Ed invero, la difesa dimentica che l'imputato si era obbligato al rispetto di un orario settimanale in sede di contrattazione individuale, non essendovi infatti altra ragione per attestare falsamente la sua presenza. In altri termini, si trascura di considerare le peculiarita' del caso concreto, richiamando la disciplina generale non rilevante nel caso de quo.

10. Conclusivamente, i ricorsi devono essere rigettati, conseguendo ex articolo 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali nonche' alla rifusione delle spese relative all'azione civile sostenute dalla parte civile Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco, liquidate come da dispositivo, in misura media, secondo i parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, oltre spese generali ed accessori di legge.

Segue, infine, quanto previsto dall'articolo 154-ter disp. Att. c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonche' alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 3.510,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Visto l'articolo 154-ter disp. Att. c.p.p., dispone la trasmissione del dispositivo all'amministrazione di appartenenza.

(Per l'ordinanza allegata vedi p.d.f.)